

*RAPPORTO SULL'ATTUAZIONE
DEL FEDERALISMO FISCALE*

CAPITOLO 1

IL QUADRO DI SINTESI



RAPPORTO SULL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

CAPITOLO 1 - IL QUADRO DI SINTESI

1.1. Obiettivi e stato di attuazione

I Riduzione dei caratteri di finanza derivata e ampliamento dell'autonomia impositiva: abolizione e fiscalizzazione dei trasferimenti statali alle Regioni e agli Enti locali

I punti chiave dei decreti legislativi

Per quanto riguarda le Regioni a statuto ordinario, il D.Lgs. 68/2011 dispone la soppressione a decorrere dal 2013, ad eccezione dei trasferimenti per contributi speciali *ex art.* 119 comma 5 della Costituzione, di tutti i trasferimenti statali di parte corrente e di parte capitale, qualora non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, inclusi quelli che sono destinati all'esercizio di funzioni degli Enti locali (es. TPL e assistenza).

Per i trasferimenti statali che finanziano spese regionali legate a funzioni essenziali (sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale in conto capitale), il meccanismo di finanziamento sostitutivo con entrate fiscali (cd. fiscalizzazione) si baserà sull'attribuzione dell'IRAP, di una prima quota aggiuntiva di addizionale regionale all'IRPEF e di una compartecipazione all'IVA. Dovrà essere assicurata dal Governo la copertura integrale del fabbisogno determinato a regime in base ai costi standard, dopo una fase transitoria di graduale abbandono della spesa storica.

Per quanto attiene invece ai trasferimenti statali che finanziano spese regionali legate a funzioni non essenziali (cd. autonome), essi saranno sostituiti con una seconda quota aggiuntiva di addizionale regionale all'IRPEF.

Le aliquote statali dell'IRPEF saranno corrispondentemente ridotte.

Per quanto riguarda le Province, il D.Lgs. 68/2011 prevede, già a decorrere dal 2012, la soppressione dei trasferimenti statali e la successiva fiscalizzazione con una compartecipazione provinciale all'IRPEF.

Infine, per quanto concerne i Comuni, il D.Lgs. 23/2011 dispone, contestualmente alla devoluzione dei gettiti dei tributi erariali gravanti sugli immobili e all'istituzione della compartecipazione comunale all'IVA, la soppressione e la fiscalizzazione della quasi totalità dei trasferimenti statali destinati alle amministrazioni comunali. Nella fase transitoria (2011-2014) opera un Fondo sperimentale di riequilibrio con l'obiettivo di realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare.

I provvedimenti ancora da emanare

Il termine per l'approvazione del DPCM di individuazione dei trasferimenti erariali alle Regioni che andranno soppressi è scaduto il 31 dicembre 2011, ma il provvedimento non è ancora stato emanato. Il nodo cruciale da sciogliere riguarda la dimensione di tali trasferimenti, dopo i tagli operati con le numerose manovre di finanza pubblica a partire dal D.L. 78/2010 (4 miliardi per il 2011 e 4,5 miliardi dal 2012). L'articolo 39, comma 3, del D.Lgs. 68/2011 prevede “*compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea*” che, ai fini della soppressione e fiscalizzazione dei trasferimenti statali e a decorrere dal 2012, non si tenga conto dei tagli ai trasferimenti sopra richiamati. Le condizioni attuali di finanza pubblica rendono alquanto incerta la riattribuzione alle Regioni dei trasferimenti al fine della loro sostituzione con le entrate fiscali.

Un'ulteriore questione aperta riguarda le risorse per il trasporto pubblico locale. Il disegno di legge di stabilità 2013 prevede l'istituzione per le Regioni a Statuto Ordinario dal 2013 del “*Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario*”. Il Fondo è alimentato dalle compartecipazioni al gettito delle accise sul gasolio e sulla benzina, le cui aliquote saranno fissate con DPCM entro il 31 gennaio 2013. Il DDL ribadisce sull'intero Fondo il vincolo di destinazione delle risorse per il trasporto pubblico locale, già introdotto dall'articolo 16-bis del D.L. 95/2011 (cd. *Spending review*) limitatamente però alle risorse del fondo ex D.L. 98/2011 (1.200 milioni di euro). Inoltre, prevedendo il mantenimento a regime dei trasferimenti statali correnti per il TPL, le recenti disposizioni normative in materia di finanziamento del TPL si pongono in contraddizione con gli obiettivi della riforma di riduzione dei caratteri di finanza derivata, di rafforzamento dell'autonomia impositiva, di definizione dei nuovi criteri di perequazione delle risorse.

Infine, non è ancora stato emanato il DPCM di rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF per la fiscalizzazione dei trasferimenti statali, il cui termine per l'approvazione è scaduto il 27 maggio 2012.

II Maggiore responsabilizzazione ed efficienza: la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard delle funzioni essenziali delle Regioni e delle funzioni fondamentali degli Enti locali

I punti chiave dei decreti legislativi

Si tratta di uno dei capisaldi della riforma federalista delineata dalla Legge delega 42/2009 che supera il criterio del finanziamento sulla base della spesa storica. Il D.lgs. 68/2011 disciplina in modo dettagliato la determinazione dei costi standard nel settore sanitario che dovranno entrare in vigore, per le Regioni a statuto ordinario, a decorrere

RAPPORTO SULL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

dal 2013; è ancora abbastanza indefinito, invece, il meccanismo da assumere per le funzioni essenziali extra-sanitarie.

Per la determinazione dei fabbisogni standard di Comuni e Province, il D.Lgs. 216/2010 ha definito il percorso, attraverso *step* successivi, delegando alla Società per gli Studi di Settore (Sose S.p.a.) il compito di predisporre le metodologie e di provvedere al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni.

I provvedimenti ancora da emanare

Ad oggi le sole funzioni degli Enti locali per le quali si è conclusa la fase dell'individuazione, mediante la somministrazione di questionari, dei fabbisogni standard riguardano la "Polizia Locale" per i Comuni e le funzioni nel settore dello "Sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro" per le Province.

Devono, invece, ancora essere emanati i provvedimenti che individuano:

- i criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza ai fini dell'individuazione delle regioni di riferimento per la costruzione dei costi standard nel settore sanitario (ad oggi vi è solamente la bozza di un DPCM che definisce i criteri per l'individuazione delle cd. regioni *benchmarking*);
- i livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale (con riferimento alla spesa in conto capitale), nonché i livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale;
- le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie diverse dalla sanità: nelle more dell'approvazione della legge, i servizi da erogare, aventi carattere di generalità e permanenza, ed il relativo fabbisogno sono stabiliti tramite intesa in Conferenza Unificata.

III Nuovi criteri razionali di perequazione esplicita

I punti chiave dei decreti legislativi

Il D.Lgs. 68/2011 prevede l'applicazione di nuovi criteri di intervento redistributivo dello Stato nei territori regionali, attraverso l'introduzione di un sistema di perequazione che garantisca i principi di solidarietà e di coesione sociale, ma che allo stesso tempo responsabilizzi i singoli Enti sia nella raccolta fiscale che nelle modalità di erogazione dei servizi pubblici e ne premi i comportamenti virtuosi ed efficienti. Gli obiettivi perseguiti sono:

- il superamento del criterio deresponsabilizzante della spesa storica;
- l'introduzione del criterio perequativo dell'integrale copertura del fabbisogno standard per le funzioni di spesa essenziali delle Regioni e per le funzioni fondamentali per gli Enti locali: si tratta di una perequazione completa che

RAPPORTO SULL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

assicura a ciascun Ente l'ammontare determinato di risorse a prescindere dal livello di capacità fiscale standard prodotta nel territorio;

- l'introduzione del criterio perequativo della capacità fiscale per le funzioni di spesa non essenziali: è una perequazione incompleta in quanto, senza alcun riferimento ad una determinazione esogena del fabbisogno di spesa, si occupa di ridurre e non annullare le differenze di capacità fiscale prodotta nel territorio.

I provvedimenti ancora da emanare

Devono ancora essere approvati i provvedimenti che individuano:

- l'aliquota della compartecipazione regionale all'IVA, che dovrà essere determinata con DPCM al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione (cd. regione di riferimento autofinanziata);
- le quote di fondo perequativo da attribuire alle regioni diverse da quella di riferimento;
- le modalità di convergenza graduale del fondo perequativo verso il fabbisogno standard, per il finanziamento delle funzioni essenziali, e verso la capacità fiscale, per il finanziamento delle funzioni non essenziali;
- la misura del coefficiente di correzione della capacità fiscale nel meccanismo di finanziamento e perequazione delle funzioni non essenziali, il quale non dovrà essere inferiore al 75%.

IV Ampliamento dei margini di flessibilità fiscale per le Regioni

I punti chiave dei decreti legislativi

Per conseguire un ammontare di risorse congruo con i bisogni di finanziamento delle singole autonomie regionali, ogni Regione può con propria legge aumentare l'aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF (fino al 2013 +0,5%; nel 2014 +1,1%; dal 2015 fino a +2,1%) o anche diminuirla. Per le Regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria, il D.L. 95/2012 (art. 16, c. 12-septies) ha introdotto la facoltà di anticipare al 2013 la maggiorazione dell'aliquota all'1,1%.

L'applicazione degli aumenti oltre lo 0,5% non sarà possibile sui redditi ricadenti nel primo scaglione IRPEF.

La flessibilità fiscale regionale dovrà considerare l'attuale struttura degli scaglioni dell'IRPEF statale.

Le Regioni avranno inoltre la facoltà di disporre, a decorrere dal 2013, attraverso una propria legge e con risorse esclusivamente a carico del proprio bilancio:

- detrazioni in favore della famiglia, attraverso una maggiorazione delle detrazioni a favore della famiglia previste dall'art. 12 del TUIR. Nel caso in cui il livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non

RAPPORTO SULL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

consenta la fruizione delle detrazioni maggiorate, le Regioni adotteranno con legge regionale misure sostitutive di sostegno economico diretto;

- detrazioni a valere sull'addizionale IRPEF in sostituzione di sussidi, *voucher*, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.

Anche sull'IRAP, il D.Lgs. 68/2011 prevede che le Regioni possano, a decorrere dal 2013 e con propria legge, ridurre le aliquote (attualmente l'aliquota di base è del 3,9%) fino ad azzerarle e disporre deduzioni sulla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea. La scelta di riduzione dell'IRAP non potrà essere effettuata da parte di quelle Regioni che abbiano in vigore la maggiorazione superiore allo 0,5% sull'addizionale regionale all'IRPEF, nonché per quelle Regioni sottoposte ai piani di rientro del disavanzo sanitario. Di converso non si potrà aumentare l'addizionale regionale IRPEF sopra lo 0,5% se si è provveduto a ridurre l'IRAP.

I provvedimenti ancora da emanare

Manca ancora il DPCM di natura non regolamentare previsto dall'art. 6 c. 3 del D.Lgs. 68/2011 volto a disciplinare l'applicazione degli aumenti oltre lo 0,5% sui redditi ricadenti nello scaglione IRPEF superiori al primo. Numerosi sono inoltre i problemi applicativi dei vincoli incrociati sulla flessibilità fiscale IRAP-IRPEF che dovranno essere risolti.

V Rafforzamento del coinvolgimento degli Enti territoriali nella lotta all'evasione fiscale

I punti chiave dei decreti legislativi

Il D.lgs 68/2011 prevede il riversamento diretto alle Regioni del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali e, con riferimento alla compartecipazione IVA ed ulteriori compartecipazioni eventualmente devolute, l'attribuzione, in proporzione all'aliquota di compartecipazione, di una quota del gettito riferibile al concorso della Regione nell'attività di recupero fiscale.

Anche per quanto riguarda i Comuni, il D.Lgs. 23/2011 prevede che sia loro devoluto il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati ed eleva al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni a seguito dell'intervento degli stessi all'accertamento delle maggiori somme. La quota del 50 per cento è attribuita ai Comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo.

Infine, il D.Lgs. 149/2011, sempre con l'obiettivo di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, prevede incentivi a favore delle Province che partecipano all'accertamento, riconoscendo alle stesse una quota pari al 50 per cento delle maggiori

somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo a seguito del contributo all'accertamento.

I provvedimenti ancora da emanare

Deve ancora essere emanato il provvedimento che individua le modalità di attribuzione alle Regioni delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e le modalità di coinvolgimento delle Regioni nella definizione delle direttive generali dell'Agenzia delle Entrate sui criteri della gestione e sull'impiego delle risorse disponibili derivanti dall'attività di recupero dell'evasione: entrambe le questioni devono essere disciplinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

VI Coordinamento dinamico della finanza pubblica

I punti chiave dei decreti legislativi

Le regole di convergenza e di stabilità, già vigenti da diversi anni nell'ordinamento (si pensi soltanto al c.d. patto di stabilità interno), sono state rafforzate, sotto diversi profili, dalle leggi 5 maggio 2009, n. 42, "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", e 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica". Il coordinamento dinamico della finanza pubblica indica gli strumenti volti ad assicurare le modalità e il periodico contributo in termini quantitativi fornito dagli enti territoriali ai processi di convergenza e di stabilità delle finanze pubbliche, nel quadro dei vincoli europei e dei principi costituzionali.

I provvedimenti ancora da emanare

Si rileva che non si è ancora insediata la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per la quale Regioni ed Autonomie locali hanno già provveduto ad effettuare le rispettive designazioni. La Conferenza concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento, e alla verifica periodica del nuovo ordinamento finanziario, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema.

VII Nuove relazioni finanziarie tra Regioni ed Enti locali

I punti chiave dei decreti legislativi

Il D.Lgs. 68/2011, sebbene solo in parte, ha dato attuazione alle disposizioni della Legge delega in merito al nuovo assetto di relazioni finanziarie tra Regioni ed Enti locali. Esso stabilisce, infatti, che a decorrere dal 2013 siano soppressi i trasferimenti regionali di parte corrente e, se non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in

RAPPORTO SULL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

conto capitale, con carattere di generalità e permanenza e diretti al finanziamento delle spese dei Comuni e delle Province.

Il fabbisogno di finanziamento derivante dalla soppressione dei trasferimenti regionali dovrà essere compensato:

- per i Comuni, da una compartecipazione a tributi regionali, prioritariamente all'addizionale regionale all'IRPEF, o da tributi integralmente devoluti;
- per le Province, da una compartecipazione alla tassa automobilistica sugli autoveicoli spettante alla Regione.

Alle Regioni è inoltre riconosciuta a decorrere dal 2013 la facoltà di istituire, nel rispetto del divieto di doppia imposizione, con legge regionale tributi locali, determinando le variazioni delle aliquote e delle agevolazioni che Comuni, Province e Città metropolitane possono applicare.

VIII Attribuzione agli Enti territoriali dei beni statali (cd. federalismo demaniale)

I punti chiave dei decreti legislativi

Il D.Lgs. 85/2010 ha definito l'iter procedurale per l'attribuzione a titolo non oneroso a Enti locali e Regioni dei beni immobili statali e di quelli mobili, sempre appartenenti allo Stato, in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio.

I provvedimenti ancora da emanare

Non risultano ancora emanati definitivamente i DPCM di attribuzione dei beni, né agli Enti locali né alle Regioni.

IX Previsione di meccanismi sanzionatori e premiali

I punti chiave dei decreti legislativi

Nell'ultimo decennio sono stati realizzati evidenti progressi nell'ambito del controllo e del contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso un apparato sanzionatorio consistente ed evoluto che ha permesso un graduale superamento di molte disfunzioni. Con il D.Lgs. 149/2011, il legislatore ha ritenuto opportuno strutturare ulteriormente tale sistema prevedendo il fallimento politico per i Presidenti di Regione, i Sindaci e i presidenti di Provincia. Inoltre, nello stesso decreto legislativo si prevede il rafforzamento della responsabilità dei revisori dei conti nel caso di dissesto finanziario; qualora la Corte dei Conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, i componenti del collegio riconosciuti responsabili non possono

essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili per un periodo fino a 10 anni, in funzione della gravità accertata.

Si istituisce, inoltre, una dichiarazione certificata (l'inventario di fine legislatura regionale) che costituisca una sorta di strumento pubblico di rendicontazione d'uscita del Presidente della Regione. Uno strumento analogo, l'inventario di fine mandato provinciale e comunale, è istituito obbligatoriamente (è facoltativo per gli altri Enti) per quelle Province e quei Comuni che si trovano nella situazione di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del TUEL.

Contestualmente sono previsti sistemi premiali per gli enti cd. "virtuosi", vale a dire le Regioni e gli Enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, che si attiva qualora l'obiettivo programmatico assegnato all'ente sia stato raggiunto. In tal caso si autorizza l'ente interessato a ridurre nell'anno successivo l'obiettivo di saldo finanziario ad esso assegnato.

Alla fine di questo capitolo si riportano, con riferimento a ciascun decreto legislativo attuativo, la **check list dei provvedimenti ancora da emanare**.

1.2. Le "marce indietro" nel processo attuativo

Le misure di finanza pubblica che sono state emanate (generalmente con provvedimenti d'urgenza) nel corso degli ultimi due anni, connesse alla necessità di superamento della crisi economica, hanno impattato sul processo attuativo della L. 42/2009, in alcuni casi in modo sostanziale, incidendo anche sugli spazi di autonomia finanziaria finora attribuiti a Regioni ed Enti Locali.

Passi indietro realizzati attraverso modifiche al decreto legislativo 68/2011

In particolare, le principali modifiche al D.Lgs. 68/2011 successive ad esso, effettuate peraltro senza seguire la procedura definita dalla Legge Delega per l'approvazione dei decreti correttivi, sono le seguenti:

- l'aumento, con decorrenza dal 2011, dell'aliquota di base dell'addizionale regionale IRPEF dallo 0,90% all'1,23% (art. 28, commi 1 e 2, del D.L. 201/2011), senza una contestuale riduzione delle aliquote dell'IRPEF erariale, scaricando quindi l'onere politico dell'aumento della tassazione sui livelli regionali di governo;
- la reintroduzione della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina precedentemente soppressa a partire dal 2013 (art. 30, comma 3, lett. b) del D.L. 201/2011). Tale tributo è scarsamente dinamico ed in riduzione, inadatto a finanziare un servizio come il trasporto pubblico locale dove il 60% dei costi è riconducibile alla spesa di personale; per tale ragione, infatti, il D.Lgs. 68/2011 prevedeva la sua sostituzione tramite l'aumento di aliquota dell'addizionale regionale IRPEF;

- la soppressione della norma che prevedeva l'intesa delle Regioni all'atto di indirizzo degli obiettivi di politica fiscale da adottare da parte del MEF (art. 35, comma 7, del D.L. 1/2012).

Norme in contrasto con i principi del decreto legislativo 68/2011

L'articolo 35 del D.L. 1/2012 prevede per alcuni enti pubblici, tra cui quelli territoriali, la **sospensione fino al 31 dicembre 2014 della normativa sulla gestione della tesoreria** in vigore e ripristina le disposizioni risalenti al lontano 1984, obbligando gli stessi enti a depositare le proprie liquidità presso la tesoreria unica statale. Tale disposizione ha creato non poche difficoltà all'interno del sistema della pubblica amministrazione ed in particolare negli enti, come le Regioni e le Autonomie locali, dotati di una propria autonomia finanziaria, oltremodo riconosciuta dalla Costituzione, ed inoltre ha determinato una minore entrata per le Regioni corrispondente agli interessi attivi precedentemente acquisiti sui propri conti correnti regionali.

L'articolo 2 del D.L. 201/2011 introduce **modifiche alla base imponibile di IRAP e addizionale regionale IRPEF** che ne riducono il relativo gettito. Ciò risulta in contrasto con l'articolo 11 del D.Lgs. 68/2011, che prevede l'obbligo di compensazione degli effetti derivanti da interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali mediante modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi. In particolare, il citato articolo 2, al comma 1, prevede la completa deducibilità dell'IRAP calcolata sulle spese per il personale dipendente e assimilato, ai fini dell'IRES e dell'IRPEF, riducendo quindi la base imponibile dell'addizionale regionale IRPEF. Lo stesso articolo, al comma 2, interviene sulla disciplina delle deduzioni IRAP previste a fronte dell'impiego di dipendenti a tempo indeterminato, incrementando l'importo della deduzione forfetaria per i lavoratori di sesso femminile, e comportando, anche in questo caso, una riduzione della base imponibile del tributo. Le due misure statali riportate determinano effetti riduttivi sui gettiti delle manovre fiscali già vigenti, nonché di quelle potenzialmente attuabili.

E ancora, come già anticipato nel paragrafo precedente, le recenti disposizioni (D.L. 95/2012 e disegno di legge di stabilità 2013) che reintroducono il fondo statale per il finanziamento del trasporto pubblico locale in sostituzione anche delle compartecipazioni alle accise sulla benzina e sul gasolio, prevedendo il **mantenimento a regime dei relativi trasferimenti statali correnti**, si pongono in contraddizione con l'articolo 119 della Costituzione e con gli obiettivi della riforma federalista di riduzione dei caratteri di finanza derivata, di rafforzamento dell'autonomia impositiva, di definizione dei nuovi criteri di perequazione delle risorse.

L'introduzione poi di una **specifico finalizzazione** del trasferimento al trasporto pubblico locale lede l'autonomia di spesa delle Regioni e ne irrigidisce il bilancio attribuendo al legislatore nazionale una discrezionalità che dovrebbe invece essere a totale appannaggio del legislatore regionale. Inoltre, la riduzione di entrate libere produce effetti riduttivi sulle potenzialità di indebitamento regionale. Infine, il **vincolo di destinazione su risorse proprie delle Regioni** è stato pure introdotto con la



RAPPORTO SULL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

revisione del sistema di finanziamento dei livelli standard per il diritto allo studio universitario, in contrasto con la legge delega 42/2009 e con il D.Lgs. 68/2011 che prevedono espressamente che i tributi regionali derivati e le compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, nonché le quote del fondo perequativo, siano senza vincolo di destinazione. Con il D.Lgs. 68/2012, infatti, il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è esplicitamente destinato al finanziamento delle borse di studio.



RAPPORTO SULL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

**TAVOLA 1.1 - Il federalismo fiscale regionale (D.Lgs. 68/2011):
check list dei provvedimenti da attuare**

Articolo	Contenuto del provvedimento da attuare	Scadenza	Strumento normativo/regolamentare
Riduzione dei caratteri di finanza derivata e ampliamento dell'autonomia impositiva: abolizione e fiscalizzazione dei trasferimenti statali alle Regioni e agli Enti locali			
Art. 7, c. 2	Individuazione dei trasferimenti erariali alle Regioni da sopprimere	31 dicembre 2011	DPCM su valutazioni COPAFF
Art. 7, c. 3	Definizione delle modalità di copertura finanziaria connesse all'eventuale trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni in attuazione dell'art. 118 Cost.		DPCM
Art. 2, c. 1	Rideterminazione dal 2013 dell'addizionale regionale all'IRPEF a seguito della fiscalizzazione dei trasferimenti erariali; contestuale riduzione delle aliquote IRPEF erariale	27 maggio 2012	DPCM
Maggiore responsabilizzazione ed efficienza: la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard delle funzioni essenziali delle Regioni e delle funzioni fondamentali degli Enti locali			
Art. 27, c. 5	Definizione di criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza ai fini dell'individuazione delle regioni di riferimento per la costruzione dei costi standard		DPCM
Art. 13, c. 1	Definizione delle modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni		Legge statale
Art. 13, c. 4	Ricognizione da parte della SOSE degli attuali livelli essenziali delle prestazioni in materia di assistenza, istruzione e TPL (limitatamente alla parte in conto capitale), nonché dei livelli adeguati del servizio di TPL		DPCM
Art. 13, c. 5	Determinazione, nelle more dell'emanazione di una legge che definisca i livelli essenziali delle prestazioni, dei servizi da erogare e del relativo fabbisogno nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica		Intesa in Conferenza Unificata
Art. 13, c. 6	Redazione da parte del Governo di linee di indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in allegato al DEF		Allegato al Documento di Economia e Finanza
Nuovi criteri razionali di perequazione esplicita			
Art. 15, c. 2	Modalità per la valutazione del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP su basi imponibili uniformi ai fini dell'applicazione del fondo perequativo		DPCM
Art. 15, c. 3	Determinazione della percentuale di compartecipazione all'IVA per il finanziamento delle funzioni essenziali	31 dicembre 2012 (scadenza implicita)	DPCM
Art. 4, c. 3	Definizione dal 2013 dei criteri di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle RSO in conformità con il principio di territorialità		DPCM di natura non regolamentare
Art. 15, c. 5	Modalità di convergenza graduale del fondo perequativo verso il fabbisogno standard, per il finanziamento delle funzioni essenziali		DPCM
Art. 15, c. 8	Modalità di convergenza graduale del fondo perequativo verso la capacità fiscale, per il finanziamento delle funzioni autonome		DPCM
Ampliamento dei margini di flessibilità fiscale per le Regioni			
Art. 6, c. 3	Limitazioni agli spazi di maggiorazione delle aliquote dell'addizionale IRPEF		Decreto del MEF di natura non regolamentare
Rafforzamento del coinvolgimento degli Enti territoriali nella lotta all'evasione fiscale			
Art. 9, c. 4	Definizione delle modalità di attribuzione alle Regioni delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione fiscale		Decreto del MEF
Art. 10, c. 6	Individuazione delle modalità di coinvolgimento delle Regioni nella definizione delle direttive generali dell'Agenzia delle Entrate sui criteri della gestione e sull'impiego delle risorse disponibili derivanti dall'attività di recupero dell'evasione		Decreto del MEF
Coordinamento dinamico della finanza pubblica			
Art. 39, c. 4	Istituzione, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, di un tavolo di confronto tra il Governo e le 26 luglio 2011 regioni a statuto ordinario.		DPCM
Art. 35, c. 2	Convocazione della riunione di insediamento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica		
Art. 37, c. 2	Istituzione di una specifica struttura di segreteria per lo svolgimento delle funzioni di supporto alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e di raccordo con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.		Decreto del MEF



RAPPORTO SULL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

**TAVOLA 1.2 - Il federalismo fiscale municipale (D.Lgs. 23/2011):
check list dei provvedimenti attuati e da attuare**

Articolo	Contenuto del provvedimento da attuare	Scadenza	Strumento normativo/regolamentare
Art. 2, c. 4	Fissazione della percentuale della compartecipazione comunale al gettito dell'IVA		DPCM 17 giugno 2011
Art. 2, c. 6	Aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica nelle regioni a statuto ordinario		DM 30 dicembre 2011
Art. 2, c. 7	Definizione delle modalità di alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio e contestuale riduzione dei trasferimenti erariali		DM 21 giugno 2011
Art. 2, c. 10 lett. b)	Definizione delle modalità di recupero delle somme derivanti dalla lotta all'evasione fiscale attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo		DM
Art. 2, c. 10 lett. c)	Definizione delle modalità tecniche di accesso ai contenuti dell'anagrafe tributaria		Prov. 27 febbraio 2012
Art. 3, c. 4	Definizione delle modalità di esercizio dell'opzione per la cedolare secca		Circolare 1° giugno 2011, n. 26
Art. 4, c. 3	Disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno	60 gg dall'entrata in vigore del D.Lgs.	Regolamento ancora da adottare
Art. 6, c. 1	Revisione dell'imposta di scopo	31 ottobre 2011	Regolamento ancora da adottare
Art. 13, c. 1	Definizione delle modalità di alimentazione e riparto del fondo perequativo a regime		DPCM



RAPPORTO SULL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

TAVOLA 1.3 - Interventi speciali e federalismo infrastrutturale (D.Lgs. 88/2011 e Decreto MEF 26.11.2010): *check list* dei provvedimenti da attuare

Articolo	Attività	Scadenza	Strumento normativo/regolamentare
Art. 5, c. 4, lett. c) del D.Lgs. 88/2011	Determinazione delle caratteristiche che il rating delle amministrazioni aggiudicatrici deve presentare, in termini di livello adeguato di capacità amministrativa e tecnica e di legalità che garantisca la realizzazione degli interventi nei tempi programmati e individuazione delle misure necessarie in assenza di tali caratteristiche.		DPCM
Art. 8 del D.Lgs. 88/2011	Ulteriori disposizioni relative agli interventi speciali con finalità diverse rispetto a quelle regolate dal d. lgs. 88/2011 (politiche di coesione)		uno o più decreti legislativi
Art. 5 del D.M. 26.11.2010	Ricognizione degli interventi speciali relativi alla perequazione infrastrutturale	90 giorni dalla pubblicazione	Decreto MEF



RAPPORTO SULL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

**TAVOLA 1.4 - I meccanismi sanzionatori e premiali (D.Lgs. 149/2011):
check list dei provvedimenti da attuare**

Articolo	Contenuto del provvedimento da attuare	Scadenza	Strumento normativo/regolamentare
Art. 1	Adozione dello schema tipo per la redazione della relazione di fine legislatura, eventualmente differenziato per le Regioni non assoggettate al piano di rientro della spesa sanitaria.	entro 60 gg dall'entrata in vigore	Atto di natura non regolamentare del Ministro per i Rapporti con le Regioni. Intesa della Conferenza Stato-Regioni
Art. 4	Adozione dello schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato e di una forma semplificata per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti	entro 60 gg dall'entrata in vigore	Atto di natura non regolamentare del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia. Intesa della Conferenza Stato-città autonomie locali
Art. 5	Modalità di attuazione e delle verifiche di regolarità della gestione amministrativo-contabile che la Ragioneria Generale dello Stato condurrà sulla base dei nuovi indicatori di squilibrio finanziario.		Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. Intesa della Conferenza Unificata.
Art. 9, c. 2	Individuazione di forme premiali legate al finanziamento sanitario statale, da introdurre a partire dal 2012 per le Regioni che istituiscano una Centrale Regionale per gli Acquisti e istituiscano gare per l'approvvigionamento di beni e servizi per un importo annuo non inferiore ad una soglia da determinare con il medesimo decreto.	30 novembre 2011	Decreto MEF, di concerto con Ministro della Salute. Intesa con Conferenza Stato-Regioni
Art. 10, c. 2	Individuazione dei tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento del maggiore gettito derivante dal recupero fiscale da riconoscere alle Province che partecipano all'accertamento	entro 90 gg dall'entrata in vigore	Decreto MEF d'Intesa con Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali
Art. 10, c. 3	Definizione delle modalità tecniche con cui le Province possono accedere alle banche dati per i controlli e le modalità con cui partecipano all'attività di accertamento fiscale.	entro 90 gg dall'entrata in vigore	Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate Intesa della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali
Art. 12	Definizione delle modalità di ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei territori. Definizione di un programma pluriennale di attività di contrasto all'evasione fiscale per la convergenza della capacità fiscale effettiva a quella potenziale, delle modalità di concorso e degli obiettivi intermedi che devono essere raggiunti dai singoli enti dei vari livelli di governo.	un anno, se non interviene l'accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali	DPCM solo in assenza di accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali entro un anno
Art. 15	Riordino della disciplina vigente in materia di trasmissione delle comunicazioni e dei dati previsti per legge da parte di Comuni, Province e Città metropolitane.		DPCM su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia
Art. 16	Costituzione di un tavolo tecnico con una rappresentanza del MEF, delle Regioni, degli Enti locali, dell'ABI, volto ad affrontare i problemi di liquidità delle imprese dovuti ai ritardi dei pagamenti degli enti territoriali. Lo stesso tavolo tecnico ha tra gli obiettivi anche l'elaborazione di forme di compensazione all'interno del patto di stabilità regionale.	entro 60 gg dall'entrata in vigore	



RAPPORTO SULL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

**TAVOLA 1.5 - Il federalismo demaniale (D.Lgs. 85/2010):
check list dei provvedimenti da attuare**

Articolo	Contenuto del provvedimento da attuare	Scadenza	Strumento normativo/regolamentare
Art. 3, c. 1	Trasferimento con uno o più Dpcm: - alle Regioni: beni del demanio marittimo, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle Amministrazioni statali; beni del demanio idrico, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, ad esclusione dei fiumi di ambito sovregionale e dei laghi di ambito sovregionale, per i quali non intervenga un'intesa tra le regioni interessate; - alle Province: beni del demanio idrico, limitatamente ai laghi chiusi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia; miniere ubicate su terraferma, che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze, nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze	23 dicembre 2010 (180 gg. dall'entrata in vigore del Dlgs)	DPCM su proposta del MEF
Art. 3, c. 2	Determinazione da parte del Governo (in assenza dell'intesa Regione-Province) della quota dei proventi dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico trasferito alle Regioni da devolvere alle Province	decorso 1 anno dall'entrata in vigore del Dlgs (26 giugno 2011) senza che sia stata raggiunta l'intesa Regione-Province	
Art. 3, c. 3	Adozione dei Dpcm contenenti appositi elenchi volti ad individuare (singolarmente o per gruppi) i beni potenzialmente trasferibili ad uno o più enti appartenenti ad uno o più livelli di governo territoriale	23 dicembre 2010 (180 gg. dall'entrata in vigore del Dlgs)	DPCM su proposta del MEF, previa intesa in sede di Conferenza Unificata
Art. 3, c. 4	Presentazione all'Agenzia del Demanio da parte di Regioni ed Enti locali della domanda di attribuzione dei beni contenuti negli elenchi	60 gg dalla pubblicazione degli elenchi in GU	
Art. 3, c. 4	Adozione del Dpcm riguardante l'attribuzione dei beni richiesti	60 gg dal termine per la presentazione delle domande all'Agenzia del Demanio	DPCM
Art. 5, c. 3	Trasmissione all'Agenzia del Demanio da parte delle amministrazioni statali degli elenchi dei beni immobili da escludere dal trasferimento	90 gg dall'entrata in vigore del Dlgs	
Art. 5, c. 3	Redazione e pubblicazione dell'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento	45 gg dal termine per le comunicazioni dei beni da escludere	Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Demanio
Art. 5, c. 4	Individuazione e attribuzione dei beni immobili del Ministero della difesa che possono essere trasferiti	1 anno dall'entrata in vigore del Dlgs	DPCM su proposta del Ministro della difesa, previa intesa in Conferenza Unificata
Art. 5, c. 5	Trasferimento alle Regioni e agli enti territoriali dei beni oggetto di accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale	1 anno dall'entrata in vigore del Dlgs	
Art. 5, c. 5-ter	Definizione dei termini e delle modalità per la cessazione dell'efficacia degli accordi e delle intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei patrimoni immobiliari	60 gg dall'entrata in vigore del DL 70/2011	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
Art. 7, c. 1	Attribuzione di ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti (cd. decreti biennali di attribuzione)	a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del Dlgs	DPCM su proposta del MEF
Art. 9, c. 2	Determinazione delle modalità per ridurre le risorse a qualsiasi titolo spettanti a Regioni ed Enti locali contestualmente e in misura pari alla riduzione delle entrate erariali		DPCM su proposta del MEF, previa intesa in sede di Conferenza Unificata
Art. 9, c. 3	Determinazione dell'importo delle spese relative ai beni trasferiti da escludere dal Patto di stabilità interno	60 gg dall'entrata in vigore del Dlgs	DPCM su proposta del MEF
Art. 9, c. 5	Determinazione delle modalità per la destinazione delle risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dall'alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito	60 gg dall'entrata in vigore del Dlgs	DPCM su proposta del MEF